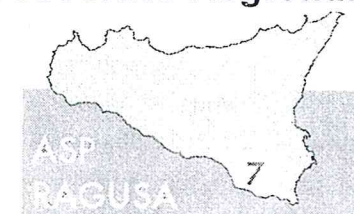

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
D.ssa Elvira Amata

IL DIRETTORE SANITARIO AZIENDALE
Dott. Giuseppe Drago

REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità



IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Aricò

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE

N. 9 del - 9 GEN. 2017

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. AFFARI GENERALI.

Esecutiva: SI

Atto sottoposto a controllo: NO

OGGETTO: NOMINA LEGALE PER PROPORRE AZIONE CONTRO LA SOC. CATTOLICA ASSICURAZIONI COOP A R.L. PER MANLEVA E GARANZIA DELL'AZIENDA IN RELAZIONE ALLA SENTENZA N.° 923/2016 DELLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA RESA NELLA CONTROVERSIA PROMOSSA DAI CONIUGI FRASCA + IOZZIA ED ALTRI ;

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53, comma n. 2 della L.R. 3/11/1993 n. 30, viene pubblicata nell'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 15 GEN. 2017

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Avv. Salvatore Iurato

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
U.O.C. AFFARI GENERALI
Avv. Giovanni Tolomeo

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Il - 9 GEN. 2017, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale Dott. Maurizio Aricò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 201 del 24 giugno 2014, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- D.ssa Elvira Amata
- Direttore Amministrativo
- Dott. Giuseppe Drago
- Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Marcello Gugliotta, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

PREMESSO che con la sentenza n.° 923 della Corte di Appello di Catania resa in data 08.06.2016, è stata totalmente ribaltata la decisione del Tribunale di Ragusa, resa con sentenza n.° 311 dell'11.04.2007 con la quale si rigettava la domanda risarcitoria e si statuiva nei confronti della ex Azienda Ospedaliera Ospedali Civile – Maria Paternò Arezzo, oggi confluita nella Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, condannandola al pagamento della somma di €. 1.506.103,00 a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi da conteggiare sul suindicato importo a favore di Iozzia Annalisa, devalutato dalla data della sua nascita e anno per anno rivalutato, nonché al pagamento ai coniugi Frasca – Iozzia della complessiva somma di €. 860.000,00 a titolo di danno patrimoniale più le spese di giudizio;

CONSIDERATO che la Azienda Ospedaliera "Civile - Maria Paternò Arezzo" era assicurata per RCT con polizza n.° 1055/93 e successive appendici, contratta dalla stessa con la Cattolica Assicurazioni S.p.A., motivo per cui la Società Cattolica Assicurazioni Coop a.r.l., era anch'essa parte costituita nel giudizio di Appello e pertanto a conoscenza dell'esito in danno della A.O., propria assicurata, con la detta sentenza n.° 923 della Corte di Appello di Catania;

RITENUTO che la ASP di Ragusa, succeduta all'Azienda Ospedaliera e, quindi, tenuta oggi a subire oggettivamente gli effetti della sentenza medesima, con nota prot. n.° U - 0017058 del 21.06.2016 inviata a mezzo PEC, richiama ai suoi doveri di manleva la Soc. Cattolica Assicurazioni, che rimaneva tuttavia silente, nonostante la reiterazione dell'invito con successiva nota prot. U- 0017945 del 30.6.2016;

ATTESO che al fine di tutelare i propri interessi in considerazione della contestabilità delle motivazioni della decisione sopra descritta, l'Azienda proponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza detta, conferendo, a tal fine, apposito incarico legale all'Avv. Di Paola con delibera n.° 1666 del 14.07.2016 ed informandone la Soc. Cattolica con nota prot. n.° U - 0027849 del 3.11.2016 con espresso invito ad intervenire nel giudizio intrapreso *ad adiuvandum* ricordando sempre l'obbligo di manleva assunto per contratto nei confronti della ex A.O. OMPA - OC;

PRESO ATTO che con ordinanza del 28.11.2016 veniva rigettata la istanza inibitoria ex art. 373 c.p.c. avverso la descritta sentenza, proposta dall'Azienda alla Corte di Appello di Catania;

PRESO ATTO che per effetto dell'atto di precetto notificato in data 13.12.2016 ed acquisito al prot. n.° - 0031230 l'ASP si vede costretta oggi al pagamento della somma complessiva di €. 3.442.878,86 con grave danno economico e pregiudizio per l'attività di assistenza sanitaria che deve comunque garantire alla collettività e che la inerzia della Compagnia Cattolica nella vicenda denuncia una grave inadempienza della stessa, in spregio agli obblighi contrattuali assunti con polizza n.° 1055/93 contratta con la Azienda Ospedaliera "Civile - Maria Paternò Arezzo", e crea un notevole danno all'Azienda;

CONSIDERATO che è necessario, quindi, procedere giudizialmente contro la Soc. Cattolica Assicurazioni per vedersi riconosciuto il diritto alla copertura assicurativa in virtù della polizza per RCT sopra detta e vedere la stessa Compagnia condannata al pagamento di ogni spesa già sostenuta e da sostenere per effetto dei fatti per cui è la sentenza n.° 923/2016 della Corte di Appello di Catania od alla stessa inerente e conseguenziale per cui, come mezzo al fine, è necessario conferire apposito mandato *ad litem* ad un legale di fiducia che può essere individuato nella persona dell'Avv. Carmelo di Paola, già a conoscenza della vicenda ed in possesso di ogni atto riguardante la attività processuale pregressa;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per

quanto di rispettiva competenza

DELIBERA

Per tutto quanto sopra premesso e ritenuto da intendersi qui di seguito riportato e trascritto:

POPORRE giudizio contro la Società Cattolica Assicurazioni Coop a.r.l., per vedere riconosciuto il diritto della ASP di Ragusa ad essere manlevata e garantita in virtù della polizza per RCT n.° 1055/93 (e successive appendici) contratta dalla ex Azienda Ospedaliera "Civile - Maria Paternò Arezzo" confluita presso l'ASP di Ragusa e vedere la stessa Compagnia condannata al pagamento di ogni spesa già sostenuta e da sostenere per effetto dei fatti per cui è la sentenza n.° 923/16 della Corte di Appello di Catania del 25.05 - 8.6.2016, ed ogni altra spesa alla stessa sentenza inerente, presupposta e/o conseguenziale comprese le spese legali;

NOMINARE per la tutela delle ragioni dell'Azienda, conferendogli apposita procura *ad litem*, l'Avv. Carmelo Di Paola per continuità di difesa avendo curato le prime due fasi del giudizio e quello di Cassazione pendente;

MUNIRE il presente atto della formula della immediata esecutività per consentire al professionista di predisporre ogni atto con urgenza;

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore del Settore Economico Finanziario		Il Contabile	
..... 